

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA LOTTA CONTRO LE ILLEGALITA' E LE MAFIE "ANTONINO CAPONNETTO"

Titolo I

Denominazione, sede, scopi e durata

Art. 1 - E' costituita, ai sensi delle legge 266/91, un'associazione di volontariato denominata "Associazione regionale per la lotta contro le illegalità e le mafie - Antonino CAPONNETTO" (di qui in avanti denominata semplicemente Associazione) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Art. 2 - L'Associazione ha sede attualmente in Latina e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

Art. 3 - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. 4 - L'Associazione ha una durata illimitata

Art. 5 - L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si costituisce per realizzare un programma che muova su alcuni punti fondamentali, che vada oltre l'avvenimento e si proponga di costruire un'alternativa complessiva alle mafie e alla società mafiosa, partendo anche da esperienze già fatte o che sono in corso, in rapporto con l'insieme del movimento antimafia, rappresentato dalle varie associazioni che operano nel Paese. Essa aderisce all'Associazione Nazionale "LIBERA".

IN PARTICOLARE:

- a) Sul piano conoscitivo: sviluppare una conoscenza adeguata dei fenomeni criminali e della realtà in cui essi si sono formati e sviluppati, fornendosi degli strumenti necessari e contribuendo, sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, ad arricchire il patrimonio di analisi;
- b) Sul piano economico: boicottare le attività illegali e contribuire alla crescita dell'economia legale, sapendo che il mercato non è un toccasana e che occorre porre l'accento sulla socialità dell'economia, cioè sulla sua finalizzazione al soddisfacimento dei bisogni;
- c) Sul piano politico: vivere la democrazia non solo nelle scadenze rituali, ma quotidianamente, cioè sviluppare le forme di partecipazione e di controllo delle istituzioni, individuare e denunciare tutte le forme di collusione con la criminalità e di criminalità interna, praticare il pluralismo dei poteri, stimolando e sensibilizzando gli organi istituzionali a svolgere al meglio il loro dovere sul piano dell'azione di contrasto della criminalità organizzata altrochè del malaffare nella vita politica ed amministrativa;
- d) Sul piano sociale: creare e rafforzare il " tessuto della società civile, partecipando al controllo del territorio con forme di vigilanza dal basso e con la diffusione della rete dei servizi;
- e) Sul piano culturale e educativo: agire sui comportamenti della vita quotidiana, dare concretezza alla scelta della non violenza, democratizzare la scuola ed aprirla al territorio, assumere tutte quelle iniziative di carattere culturale, politico, editoriale, ecc., utili per il perseguimento dei propri scopi;
- f) Sul piano etico: elaborare e praticare un'etica comune, al di là delle fedi religiose e dei codici ideologici, fondata sul pluralismo e il rispetto delle diversità, sulla concretezza, sull'impegno comunitario, sulla radicatezza e il conflitto e non solo sull'unanimità che rischia di condannare e assolvere tutti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Titolo II

I Soci

Art. 6 - Possono essere soci dell'Associazione, a tempo indeterminato, senza pregiudiziali di carattere politico, religioso, sessuale, etnico, di professione, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti dell'onestà e della moralità, che abbiano raggiunto la maggiore età. La richiesta di adesione va formulata a mezzo di istanza scritta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione che dovrà pronunciarsi, in maniera inappellabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Il socio, a sua volta, appena ricevuta la comunicazione di accoglimento, dovrà provvedere al pagamento della quota sociale che l'Assemblea fisserà anno per anno. Possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche, sia le associazioni di fatto che ne condividano le finalità.

Questi partecipano alla vita associativa e degli organismi direttivi esprimendo ognuno un solo voto, alla pari dei soggetti singoli.

I Soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 7 - Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione

Art. 8 - La qualità di socio si perde per:

* Decesso;

* Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

* Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Comitato di segreteria; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

* Espulsione: l'Assemblea delibera, anche a richiesta di un solo socio e con voto a maggioranza ed inappellabile, l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Titolo III

Organi

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Segretario.

e) Il Collegio dei revisori

E' facoltà dell'assemblea nominare a titolo onorario un Comitato di presidenza ed un Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate, ed hanno durata triennale.

Art. 10 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di :

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) valutare il programma svolto, definire nuovi programmi di lavoro;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- d) eleggere tutti gli organi direttivi
- e) stabilire l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare l'espulsione dei soci

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- g) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 11 - L'Assemblea è costituita da tutti soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Segretario dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Segretario dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione trascorse almeno dodici ore dalla prima convocazione.

Art. 12 - Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza dal Vicesegretario o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario organizzativo dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario organizzativo, e firmati dal Segretario e dal segretario organizzativo stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, incluso il Segretario, rappresentativi di tutte le province del Lazio eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 14 - Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Segretario, il Vice Segretario, il Segretario Organizzativo, il Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Segretario deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Segretario ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta per telefono, scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica). L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicesegretario o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario organizzativo dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Segretario e dal segretario organizzativo.

Art. 16 - Il Segretario Organizzativo coadiuva il Segretario ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Tesoriere collabora con il Segretario e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;

Art. 17 - Il Comitato di Segreteria è composto da un rappresentante per ogni provincia del Lazio. Il Comitato coordina l'attività dell'Associazione in stretto rapporto con il Segretario.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Segretario ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, e dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Segretario ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Segretario:

- * predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- * redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- * eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze;
- * vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- * determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- * emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Segretario individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Segretario lo stesso è sostituito dal Vicesegretario,

Art 19 - L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, scelti tra professionisti di qualificata esperienza, con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di esercitare le funzioni di cui all'art. 2403 e segg. del C.C, di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllolare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente, di predisporre una relazione sul bilancio preventivo e quello consuntivo. . I controlli sono trascritti su apposito Registro dei Revisori dei conti. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Segretario ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Titolo IV

II Patrimonio e le entrate

Art. 20 - Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dall'Assemblea;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- * beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
- * donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Titolo V

Esercizio Sociale

Art. 21 - Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 Aprile di ciascun anno. Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei revisori dei conti.

Titolo VI

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 22 - Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione agli

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile.

NB. IN UNA SUCCESSIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SVOLTASI IL 30 GENNAIO 2007, SI E' DECISO DI AGGIUNGERE ALLE NORME CONTENUTE NELLO STATUTO ALTRE DUE CHE PREVEDONO LA COSTITUZIONE DI DUE NUOVI ORGANISMI:

1) IL COMITATO SCIENTIFICO;

2) L'UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE.

I COORDINATORI DI ENTRAMBI QUESTI DUE ORGANI FANNO PARTE DI DIRITTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE.